



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERA CONSILIARE N.

L'anno duemilaVENTISEI nel giorno ventisette del mese di luglio, nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo, sita in questa via Quintino Sella n.18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto così composto:

Componenti C.d.A.		Presente	Assente
Riggio Francesco	Presidente	X	
Lo Proto Rosario	Componente	X	
Marino Deborah	Componente	X	

Componenti Collegio Straordinario dei Sindaci		Presente	Assente
Costanzo Antonio	Presidente		X
Cusimano Vincenzo	Componente		X
Di Maria Melchiorre	Componente		X

Presiede la riunione a norma di statuto il Presidente Francesco Riggio il quale preso atto che con i Consiglieri presenti si è raggiunto il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno comunicato con nota prot. n. 10270 del 23 Luglio 2026

Assiste alla seduta il Direttore Generale dott. Giuseppe Chiarelli quale assume le funzioni di Segretario del Consiglio

OGGETTO: Affidamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione dell'attività di riscossione coattiva delle entrate di natura patrimoniale e dei canoni di edilizia residenziale pubblica, comprese le morosità arretrate e non riscosse dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo.

Premesso che:

- l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo, ente pubblico non economico, è incluso nel novero delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs 3 marzo 2001, n. 165;
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".
- l'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate".
- l'art 17, del d. lgs 26 febbraio 1999, n. 46 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 dispone che "1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quelli della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152";
- fra le amministrazioni locali di cui al sopra citato art. 1, comma 3, del d.l. 193 del 22/10/2016 sono senz'altro ricompresi gli Istituti Autonomi delle Case Popolari, laddove tale norma, nel disporre che "L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate" rinvia espressamente alla ricognizione operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre, in applicazione di quanto stabilito al precedente comma 2, il quale dispone: "Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successive aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.";

Considerato:

- che gli enti pubblici possono utilizzare procedure privilegiate per la riscossione delle entrate patrimoniali, come quelle previste dal R.D. 639/1910 (T.U. delle disposizioni di legge relative

alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici), che consentono alle Amministrazioni di avvalersi di strumenti privilegiati di riscossione coattiva che, anziché realizzarsi mediante procedure giurisdizionali, si fondano su atti delle Amministrazioni stesse (c.d. ingiunzioni fiscali);

- che l'art. 53 della legge regionale 18 dicembre 2000 n. 26 il quale dispone:
“Art. 53. Riscossione canoni IACP. - 1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) possono procedere alla liquidazione e determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica e alla loro riscossione, comprese le morosità arretrate, nonché ad ogni relativo accertamento, anche utilizzando i dati forniti dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine alle rendite e redditi risultanti in catasto e loro determinazione provvisoria, ed in ordine ai redditi dei conduttori o assegnatari, applicando le stesse procedure riguardanti le imposte, tasse e contributi comunali.
2. Gli IACP potranno scegliere che i canoni vengano versati mediante pagamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ove ha sede ogni istituto ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia ai conduttori o assegnatari moduli prestampati per il versamento.
3. I canoni pretesi dagli IACP ed eventuali interessi, se non versati entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di determinazione, sono riscossi, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le altre successive norme applicabili per la riscossione coattiva delle imposte, tasse e tributi comunali.”
4. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo, con sottoscrizione del presidente dello IACP o del direttore generale o delegato, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di determinazione sono stati notificati al conduttore o assegnatario, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il termine di prescrizione.
5. Resta ferma la facoltà degli IACP di applicare le procedure di cui al Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165, ed ogni altra relativa procedura.”

Ritenuto pertanto in base alle disposizioni normative sopra richiamate che l'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Palermo potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;

Visto l'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legge n. 203 del 2005 sia svolto da un nuovo ente, denominato ‘**Agenzia delle Entrate – Riscossione**’, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle sciolte società del Gruppo Equitalia;

Visto l'articolo 2 comma 2 del medesimo decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, il quale stabilisce che “le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n.196 possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale, le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ...”;

Accertato che l'Istituto non si avvale del sistema di riscossione mediante ruolo, adottando il sistema di riscossione volontaria che, dai dati in contabilità, non risulta avere prodotto risultati ottimali, laddove si è registrato un incremento della morosità, ovvero dello scarto tra i canoni

bollettati e quelli riscossi, generando di fatto, per ogni esercizio finanziario, un ammontare di residui attivi di difficile esazione, sui quali è necessario intervenire;

Ritenuto pertanto necessario implementare tale sistema di riscossione dei canoni di locazione introducendo anche l'invio degli avvisi per il pagamento del canone mensile tramite Agenzia Riscossione, oltre il sistema di riscossione coattiva dei canoni rimasti insoluti, per come previsto dallo schema di convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Ritenuto che la modalità di riscossione coattiva che ora si intende attivare appare più efficace ed efficiente, data anche la struttura organizzativa di cui dispone l'Agenzia, con personale e professionalità specialista e specializzato per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione, e che potrà certamente contribuire ad elevare la percentuale di riscossione dei canoni di locazione di competenza dello IACP e a ridurre notevolmente la massa dei residui attivi che si formano per l'inadempimento degli inquilini morosi;

Verificato che occorre procedere all'affidamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione dell'incarico per la riscossione spontanea e per la riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale a partire dal 2027;

Verificato che appare quindi necessario procedere all'assunzione della delibera di affidamento ed autorizzazione al legale rappresentante per la sottoscrizione della apposita convenzione;

Visto lo schema di convenzione standard redatto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto, il Direttore Generale propone:

PROPONE

- 1- Affidare, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 e dell'art. 53 della legge regionale 18 dicembre 2000 n. 26, all'Agenzia delle Entrate Riscossione l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle relative sanzioni e interessi nonché di altre entrate patrimoniali dovuti da inquilini ed occupanti all'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Palermo;
- 2- Approvare lo schema di convenzione standard predisposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- 3- Autorizzare il Rappresentante Legale dell'Ente alla sottoscrizione della Convenzione per la Gestione dell'Attività di Riscossione con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
- 4- Attribuire al Direttore Generale, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento di formazione esecuzione e riscossione dei ruoli da interfacciarsi con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e accreditandosi sul sito dell'Agenzia ovvero sugli altri siti indicati dall'Agenzia in relazione allo specifico servizio, secondo le istruzioni e alle condizioni indicate sul medesimo sito, al fine di utilizzare i servizi online di cui all'allegato 4 della Convenzione da stipularsi con l'Agenzia e consistenti in tutte le attività necessarie alla formazione dei ruoli per la riscossione volontaria dei canoni di locazione e di ogni altra entrata patrimoniale, nonché per la riscossione coattiva degli stessi da formarsi ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dalle altre norme che disciplinano l'attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo, siano esse attività propedeutiche, concomitanti o successive di monitoraggio controllo e rendicontazione di tale attività.

Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Chiarelli

Parere sulla regolarità tecnica e amministrativa e contabile del Direttore Generale

Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Chiarelli
GIUSEPPE CHIARELLI
2026.07.28 09:44:27

Signer:
CN=GIUSEPPE CHIARELLI
Il Consiglio di Amministrazione

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti;

Visto

- Il Decreto Legislativo n. 165 del 3003/2001 e s.m.i.;
- La Delibera Commissariale n. 33 del 25/11/2009;
- La Delibera Commissariale n. 51 del 29/12/2016 di modifica al Regolamento di Contabilità;
- La Delibera Commissariale n. 2 del 15/01/2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;
- Il D.D.G. n. 53 del 20/01/2026 assunto al nostro protocollo con n. 3227-DIG in data 21/01/2026, con il quale l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, AREA 1 DI DIRETTA COLLABORAZIONE AL DIRIGENTE GENERALE ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- La Delibera Consiliare n.28 del 28 aprile 2026, di acquisizione temporanea, in regime di
- comando, del dott. Giuseppe Chiarelli e di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per anni 1 con decorrenza dal 2 maggio 2026 all'1 maggio 2027;
- Il Decreto n. 06/Serv. 1°/S.G. del Presidente della Regione Sicilia di costituzione del Consiglio di Amministrazione stesso, trasmesso dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Segreteria Tecnica con nota prot. n. 2746-DIG/2026 del 19/01/2026.

CONSIDERATO

che l'Istituto deve fare fronte con gli incassi dei canoni di locazione a tutte le spese di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà dell'Istituto ;
che l'incremento degli incassi è presupposto indefettibile al fine di migliorare l'abitabilità degli immobili di proprietà dell'Istituto;

DELIBERA

- 1- **Affidare**, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 e dell'art. 53 della legge regionale 18 dicembre 2000 n. 26, **all'Agenzia delle Entrate Riscossione l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo** di cui al Dpr n. 602 del 1973 **dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle relative sanzioni e interessi nonché di altre entrate patrimoniali** dovuti da inquilini ed occupanti all'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Palermo **relativi alle annualità successive alla presente, nonché di quelli delle annualità precedenti non ancora riscossi**;
- 2- Approvare lo schema di convenzione standard predisposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- 3- Autorizzare il Rappresentante Legale dell'Ente alla sottoscrizione della Convenzione per la Gestione dell'Attività di Riscossione con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
- 4- Attribuire al Direttore Generale, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento di formazione esecuzione e riscossione dei ruoli da interfacciarsi con l'Agenzia delle Entrate –

Via Quintino Sella, 18 – 90139 PALERMO – Centralino: 0916011111 - Email: info@iacp.pa.it
PEC: iacp.pa.protocollo@pec.it

Riscossione, e accreditandosi sul sito dell'Agenzia ovvero sugli altri siti indicati dall'Agenzia in relazione allo specifico servizio, secondo le istruzioni e alle condizioni indicate sul medesimo sito, al fine di utilizzare i servizi online di cui all'allegato 4 della Convenzione da stipularsi con l'Agenzia e consistenti in tutte le attività necessarie alla formazione dei ruoli per la riscossione volontaria dei canoni di locazione e di ogni altra entrata patrimoniale, nonché per la riscossione coattiva degli stessi da formarsi ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dalle altre norme che disciplinano l'attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo, siano esse attività propedeutiche, concomitanti o successive di monitoraggio controllo e rendicontazione di tale attività.

Il Segretario del Consiglio
dott. Giuseppe Chiarelli

GIUSEPPE CHIARELLI

2026.07.28 09:31:11

Signer:

CN=GIUSEPPE CHIARELLI

Il Presidente
avv. Francesco Riggio

FRANCESCO RIGGIO

2026.07.28 09:36:41

Signer:

CN=FRANCESCO RIGGIO